



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2022

Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 68 della Costituzione configura la tutela della funzione parlamentare rispetto alle possibili ingerenze degli altri poteri dello Stato. Il suo perimetro è profondamente cambiato con la riforma costituzionale del 1993 (legge 29 ottobre 1993, n. 3) che ha circoscritto alla insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti (primo comma) e all'invulnerabilità delle prerogative parlamentari (commi secondo e terzo) la disciplina dell'immunità dei membri del Parlamento.

Con la legge 20 giugno 2003, n. 140, il Parlamento ha attuato le disposizioni costituzionali, che sono state da allora oggetto di alcune rilevanti sentenze della Corte costituzionale. La Consulta ha certamente reso più espliciti i confini di applicabilità dell'articolo 68 - sia sull'insindacabilità che sull'invulnerabilità - ma permangono ancora alcuni nodi problematici, emersi anche nel corso dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che possono essere superati solo con un intervento del legislatore.

Occorre innanzitutto specificare in maniera più puntuale quali soggetti possono investire il Parlamento dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione. Tra questi soggetti vi è certamente il parlamentare oggetto del procedimento: attualmente tale facoltà è prevista solo per i casi di insindacabilità e non anche per i casi di autorizzazione a procedere. Con il presente disegno di legge si attribuisce anche al parlamentare interessato la possibilità di sottoporre, in ogni stato e grado del procedimento, la questione alla Camera di appartenenza.

È utile inoltre chiarire quale sia la Camera competente a effettuare l'esame. La

Corte costituzionale, in diverse sentenze, ha affrontato il problema, ma solo con riferimento all'insindacabilità, chiarendo che la Camera competente è quella di appartenenza al momento del fatto (sentenza n. 252 del 1999). Sulle autorizzazioni a procedere, invece, anche a fronte del fatto che non vi è giurisprudenza costituzionale consolidata, le prassi di Camera e Senato sono state mutevoli e non uniformi nel tempo. La stessa autorità giudiziaria ha indirizzato a volte la propria richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni alla Camera di appartenenza al momento del fatto, in altri casi alla Camera di appartenenza al momento dell'istanza. Sulle intercettazioni telefoniche la Corte costituzionale con ordinanza n. 389 del 2007 ha precisato che il momento rilevante per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 6 è quello del momento in cui l'intercettazione è stata effettuata, con la conseguenza che l'unico elemento di rilievo è la qualifica rivestita dal soggetto in quel frangente temporale. Quindi, se al momento dell'intercettazione il soggetto è parlamentare, l'autorità giudiziaria per poter utilizzare l'intercettazione « casuale » deve chiedere l'autorizzazione alla Camera competente; se, al contrario, in tale frangente temporale il soggetto non è parlamentare, il giudice può utilizzare l'intercettazione senza alcuna autorizzazione, anche se successivamente lo stesso abbia acquistato tale *status*. La questione sulla quale invece la Corte non è mai stata chiamata a pronunciarsi riguarda la fattispecie in cui un parlamentare al momento dei fatti, venga successivamente eletto nell'altra Camera.

Nel disegno di legge viene adottato sia per le insindacabilità che per le intercetta-

zioni un criterio di riparto delle competenze incentrato sulla Camera di appartenenza al momento del fatto.

Un altro profilo che il disegno di legge mira a disciplinare è quello inerente ai procedimenti civili relativi all'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi, per i quali l'istituto della mediazione obbligatoria, introdotto recentemente, comporta la necessità di un'integrazione della citata legge n. 140 del 2003.

Viene dunque prevista una procedura *ad hoc* per i casi in cui l'articolo 68, primo comma, venga sollevato nel corso di un procedimento di mediazione o altro procedimento analogo che sia previsto dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Un terzo ordine di problemi scaturisce dal necessario adeguamento della legge costituzionale all'evoluzione tecnologica con lo scopo di comprendere tutte le più recenti modalità di comunicazione attraverso strumenti telefonici o informatici. Il disegno di legge, in particolare, affronta la questione dei contenuti riferibili a membri del Parlamento, rinvenuti su dispositivi elettronici di terzi sottoposti a ispezione o sequestro. La dizione « in qualsiasi forma » contenuta nell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione comporta un concetto « ampio » di intercettazione, nella quale rientrano: le intercettazioni « in senso stretto », ossia disposte dall'autorità giudiziaria e dalla stessa utilizzate nei confronti di un parlamentare; i tabulati telefonici – non citati espressamente dalla Costituzione, ma riconducibili a tale ambito, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019; e infine le intercettazioni « in senso ampio », ossia le registrazioni e le captazioni rinvenute su cellulari o dispositivi elettronici appartenenti a terzi e sottoposti a sequestro o a ispezione.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli. Il primo modifica gli articoli 3

e 6 della legge n. 140 del 2003; il secondo reca una clausola di invarianza finanziaria. In particolare all'articolo 3 in tema di insindacabilità delle opinioni espresse viene chiarito che la presentazione da parte del parlamentare interessato di una richiesta alla camera di appartenenza non esonera l'autorità giudiziaria dal presentare la propria e, inoltre, si stabilisce che l'ordinanza con la quale il giudice investe il Parlamento su questioni di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione va trasmessa alla Camera competente al momento del fatto (lettera *a*). Viene poi stabilito che tali questioni possono essere rilevate in ogni stato e grado, affinché il giudice provveda sia su istanza delle parti che del parlamentare interessato (lettera *b*), il quale (comma 7, articolo 3) ha la facoltà di revocare la propria richiesta fino al momento in cui la Camera non conclude il proprio esame (lettera *c*); si inserisce, infine, sempre all'interno dell'articolo 3, un ulteriore comma che disciplina una nuova procedura per i casi – concernenti l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – sollevati nel corso di un procedimento di mediazione obbligatoria o altro procedimento analogo che sia previsto dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Viene previsto in questi casi che l'organismo di mediazione, omessa ogni valutazione, sospenda immediatamente il procedimento e invii gli atti al presidente del tribunale territorialmente competente per la controversia, il quale li trasmette, senza ritardo, alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. La Camera delibera entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione degli atti e trasmette la propria decisione al presidente del tribunale territorialmente competente per la controversia. Il presidente del tribunale, se la deliberazione è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, emette decreto con cui dà attua-

zione alla deliberazione e ne dà comunicazione all'organismo di mediazione; nel caso in cui la deliberazione dinieghi l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ne dà comunicazione all'organismo di mediazione per la prosecuzione del procedimento.

Con il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge si apportano delle modifiche all'articolo 6 della citata legge n. 140 del 2003: viene specificato che l'ordinanza del giudice dovrà comunque pervenire anche nel caso in cui il parlamentare interessato presenti una richiesta alla Camera di appartenenza. Si dispone, inoltre, che se un parlamentare al momento del fatto apparteneva ad una Camera diversa da quella di cui è membro al momento della richiesta, l'ordinanza va trasmessa alla Camera competente al momento del fatto (lettera *a*)); viene stabilito che, per i contenuti di qualsiasi forma riferibili a membri del Parlamento rinvenuti in un dispositivo elettronico di terzi sottoposto a ispezione o sequestro, si applica la procedura prevista per le intercettazioni dal medesimo articolo (let-

tera *b*)); anche per quanto concerne l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, così come previsto per i casi di insindacabilità, si inserisce un ulteriore comma all'articolo 6, con cui viene previsto che la questione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente dal parlamentare interessato. Quando la questione è rilevata durante le indagini preliminari è il pubblico ministero che trasmette gli atti al giudice, perché provveda alla trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza, mentre, a indagini concluse, la questione può essere inoltrata e decisa dal giudice dell'udienza preliminare una volta valutata la rilevanza della prova con le stesse procedure già previste dall'articolo 6. Viene poi inserita una disposizione di chiusura secondo la quale in ogni stato e grado il parlamentare interessato o le altre parti processuali potranno investire il giudice della questione perché provveda. Anche in questo caso il parlamentare potrà revocare la propria richiesta fino al momento in cui la Camera di appartenenza non concluda il proprio esame (lettera *c*)).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140)

1. Alla legge 20 giugno 2003, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « al momento del fatto » sono inserite le seguenti: « , indipendentemente dalla sottoposizione della questione direttamente dal parlamentare interessato ai sensi del comma 7 » e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Se un parlamentare al momento del fatto apparteneva a una Camera diversa da quella di cui è membro al momento della richiesta, l'ordinanza va trasmessa alla Camera competente al momento del fatto »;

2) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Analogamente il giudice, anche su istanza delle parti o del parlamentare interessato, provvede in ogni stato e grado »;

3) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il parlamentare interessato può revocare la propria richiesta fino al momento in cui la Camera non conclude il proprio esame »;

4) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 9-bis. Se l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, è sollevata nel corso di un procedimento di mediazione obbligatoria o altro procedimento analogo che sia previsto dalla legge quale condizione di procedi-

bilità della domanda giudiziale, l'organismo di mediazione, omessa ogni valutazione, sospende immediatamente il procedimento e invia gli atti al presidente del tribunale territorialmente competente per la controversia, il quale li trasmette, senza ritardo, alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. La Camera delibera entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione degli atti e trasmette la propria decisione al presidente del tribunale territorialmente competente per la controversia. Il presidente del tribunale, se la deliberazione è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, emette decreto con cui dà attuazione alla deliberazione e ne dà comunicazione all'organismo di mediazione; nel caso in cui la deliberazione dinieghi l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ne dà comunicazione all'organismo di mediazione per la prosecuzione del procedimento »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: « entro i dieci giorni successivi » sono inserite le seguenti: « indipendentemente dalla sottoposizione della questione direttamente dal parlamentare interessato ai sensi del successivo comma 6-bis », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se un parlamentare al momento del fatto apparteneva ad una Camera diversa da quella di cui è membro al momento della richiesta, l'ordinanza va trasmessa alla Camera competente al momento del fatto »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per i contenuti, di qualsiasi forma, riferibili a membri del Parlamento, rinvenuti in un dispositivo elettronico di terzi sottoposto a ispezione o sequestro, si

applica la procedura di cui al presente articolo »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *6-bis.* La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente dal parlamentare interessato. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi del presente articolo o dell'articolo 4 della presente legge. Qualora le indagini preliminari siano concluse, della questione può essere investito il giudice dell'udienza preliminare perché provveda ai sensi del presente articolo o dell'articolo 4 della presente legge. Analogamente il giudice, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, provvede in ogni stato e grado. Il parlamentare interessato può revocare la propria richiesta fino al momento in cui la Camera non conclude il proprio esame ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00